

Delibera n. 102/2019

Avvio di procedimento sanzionatorio ai sensi dell'articolo 37, comma 14, lettera a), del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, recante "Attuazione della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (Rifusione)".

L'Autorità, nella sua riunione del 31 luglio 2019

- VISTA** la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale, e in particolare il capo I, sezioni I e II;
- VISTO** l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e s.m.i., che ha istituito, nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: "Autorità") e, in particolare, le lett. a) e b), del comma 2;
- VISTO** il decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, recante "Attuazione della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (Rifusione)" e, in particolare:
- l'articolo 13;
 - l'articolo 37, e, in particolare il comma 14, lettera a), secondo cui l'Autorità "osservando, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689, provvede: in caso di accertate violazioni della disciplina relativa all'accesso ed all'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e dei servizi connessi, ad irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria fino ad un massimo dell'uno per cento del fatturato relativo ai proventi da mercato realizzato dal soggetto autore della violazione nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione stessa e, comunque, non superiore a euro 1.000.000";
- VISTO** il Regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell'Autorità, approvato, da ultimo, con delibera n. 57/2015, del 22 luglio 2015;
- VISTA** la delibera n. 70/2014, del 31 ottobre 2014, recante "Regolazione dell'accesso equo e non discriminatorio alle infrastrutture ferroviarie e avvio del procedimento per la definizione dei criteri per la determinazione del pedaggio per l'utilizzo delle infrastrutture ferroviarie", ed in particolare la misura 11.6.2 dell'Allegato alla medesima delibera;
- VISTA** la delibera n. 96/2015, del 13 novembre 2015, recante "Criteri per la determinazione dei canoni di accesso e utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria";
- VISTA** la delibera n. 104/2015, del 4 dicembre 2015, recante "Indicazioni e prescrizioni relative al 'Prospetto informativo della rete – Anno 2017 – Valido dall'11-12-2016',

presentato dal gestore della rete ferroviaria nazionale, R.F.I. S.p.A., ed al Prospetto informativo della rete attualmente vigente”, ed in particolare la prescrizione 5.2.1 dell’Allegato A alla medesima delibera;

- VISTA** la delibera n. 18/2017, del 9 febbraio 2017, recante, con provvedimento di portata generale, - *“Misure di regolazione volte a garantire l’economicità e l’efficienza gestionale dei servizi di manovra ferroviaria”* e, in particolare, le misure 5.8, 9 e 12;
- VISTO** il Regolamento comprensoriale della manovra ferroviaria (di seguito: *“ReCoMaf”*) di Novara Boschetto, sottoscritto in data 28 marzo 2017 in ottemperanza alle misure di regolazione di cui alla richiamata delibera n. 18/2017 e, in particolare, l’articolo 15 (*“Livelli di qualità del servizio del Gestore Unico”*);
- VISTA** la nota del 19 aprile 2019 (prot. ART n. 3920/2019, di seguito: la segnalazione), a mezzo della quale la Società SBB Cargo Italia S.r.l. (di seguito: *“SBB”*) ha segnalato all’Autorità che Eurogateway S.r.l. (di seguito: *“EG”*), Gestore Unico della manovra ferroviaria nel comprensorio di Novara Boschetto, *“continua a disattendere l’articolo 15 del proprio ReCoMaf trasmessoci in data 11.04.2017. Al momento infatti, nonostante siano stati effettuati più solleciti, risulta impossibile la formalizzazione di contestazioni inerenti il livello di qualità del Gestore Unico poiché lo stesso si rifiuta di fornire i tempi, complessivi e per singolo utente, di espletamento delle attività contemplate in contratto”*;
- VISTO** il verbale dell’audizione, del 30 maggio 2019, di SBB, la quale, tra l’altro, ha osservato come *“di fatto EG non fornisce i dati relativi alla qualità in nessun modo (né tramite la pubblicazione sul sito, né tramite comunicazione ufficiale)”*;
- VISTA** la relazione predisposta dall’Ufficio competente;
- CONSIDERATO** in particolare che, sulla base della documentazione agli atti, sembra emergere la violazione, da parte di EG, in qualità di Gestore unico della manovra ferroviaria presso il comprensorio di Novara Boschetto, della misura 9.2, di cui all’Allegato A alla delibera n. 18/2017, richiamata anche nell’articolo 15, comma 4, del ReCoMaf di Novara Boschetto. E ciò in quanto difetterebbe l’evidenza che EG abbia pubblicato *“sul proprio sito web, con cadenza mensile, i tempi complessivi – e per singolo utente – di espletamento delle attività contemplate nei propri contratti con i soggetti destinatari del servizio”*;
- RITENUTO** pertanto, che sussistano i presupposti per l’avvio di un procedimento, nei confronti di Eurogateway S.r.l., per l’eventuale adozione di un provvedimento sanzionatorio ai sensi dell’articolo 37, comma 14, lettera a), del decreto legislativo n. 112/2015, per la mancata ottemperanza della misura n. 9.2, della delibera n. 18/2017, del 9 febbraio 2017, suscettibile di integrare violazione della disciplina relativa all’accesso equo, non discriminatorio e trasparente ai servizi di manovra ferroviaria nel comprensorio di Novara Boschetto;
- RITENUTO** per garantire il compiuto dispiegarsi del diritto di difesa, dato l’incombere del periodo feriale, di disporre una dilazione dei termini per la presentazione di memorie difensive e documenti, nonché per la richiesta di audizione personale;

su proposta del Segretario generale

DELIBERA

1. l'avvio, nei confronti di Eurogateway S.r.l., per le motivazioni in premessa, di un procedimento per l'eventuale adozione di un provvedimento sanzionatorio ai sensi dell'articolo 37, comma 14, lettera a), del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, per la violazione della misura n. 9.2, della delibera n. 18/2017, del 9 febbraio 2017;
2. all'esito del procedimento potrebbe essere irrogata, per la violazione di cui al punto 1, una sanzione amministrativa pecuniaria fino ad un massimo dell'uno per cento del fatturato relativo ai proventi da mercato realizzato dal soggetto autore della violazione nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione stessa e, comunque, non superiore a euro 1.000.000, ai sensi dell'articolo 37, comma 14, lett. a), del d.lgs. n. 112 del 2015;
3. il responsabile del procedimento è il direttore dell'Ufficio Vigilanza e sanzioni, dott. Bernardo Argiolas, indirizzo posta elettronica certificata (PEC): pec@pec.autorita-trasporti.it, tel. 011.19212.587;
4. è possibile avere accesso agli atti del procedimento presso l'Ufficio Vigilanza e sanzioni - Via Nizza 230, 10126 Torino;
5. il destinatario della presente delibera può presentare all'Ufficio Vigilanza e sanzioni, tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo pec@pec.autoritatrasporti.it, proposte di impegni idonei a rimuovere la contestazione avanzata, memorie difensive e documenti, nonché richiesta di audizione personale, entro il termine di decadenza di quarantacinque giorni decorrenti dalla notifica della stessa;
6. i soggetti che hanno un interesse a partecipare al procedimento possono presentare memorie scritte e documenti entro e non oltre sessanta giorni dalla comunicazione o, in mancanza, dalla pubblicazione della presente delibera, oltre a deduzioni e pareri, anche nel corso delle audizioni svolte davanti all'Ufficio Vigilanza e sanzioni;
7. il termine per la conclusione del procedimento è fissato in centottanta giorni, decorrenti dalla data di notifica della presente delibera;
8. la presente delibera è notificata, a mezzo PEC, a Eurogateway S.r.l.

Torino, 31 luglio 2019

Il Presidente

Andrea Camanzi

(documento firmato digitalmente ai
sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.)